

*Esente ex art. 10 L. 533/73*

**TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA**  
**Sezione Lavoro**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**  
**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA**  
**EX ARTT. 669 QUATER e 700 C.P.C.**

**Per**

la sig.ra **CIMINARI** Francesca Romana, nata a Recanati (MC) il 02.09.1981 e residente a Morrovalle (MC) in contrada Crocette n. 14 (C.F. CMNFNC81P42H211F) e la sig.ra **CIRILLI** Giulia, nata a Macerata (MC) il 11.08.1965 e residente a Montefortino (FM) in via Roma n. 46 (C.F. CRLGLI65M51E783T), ai fini del presente procedimento tutti elettivamente domiciliati in Ancona (AN) alla via Giannelli n. 36, presso lo studio dell'Avv. Matteo Catalani (C.F. CTLMTT76L06I608B, fax 071/2075472, pec: matteo.catalani@pec-ordineavvocatiancona.it), procuratore comunitario stabilito del Foro di Ancona, che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Simona Cognini (C.F. CGNSMN79S41A271E, fax 071/9940402, pec: simona.cognini@pec-ordineavvocatiancona.it), del Foro di Ancona, giusta delega posta in calce al presente atto

*- ricorrenti*

**Contro**

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica, con sede in (00153) Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, in (60121) Ancona (AN), piazza Cavour n. 29;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per le Marche** (C.F. 80012010429), in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, con sede in (60125) Ancona (AN), via XXV Aprile n. 19, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, in (60121) Ancona (AN), piazza Cavour n. 29;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ambito territoriale della provincia di Macerata** (C.F. 80007480439), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Armaroli n. 48, Macerata, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, in (60121) Ancona (AN), piazza Cavour n. 29;

*- resistenti*

**E nei confronti di**



- tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017, e per i corrispondenti elenchi di sostegno, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito territoriale della provincia di Macerata per le classi concorsuali Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017 - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio, per il riconoscimento, previa disapplicazione del D.M. MIUR 235/2014, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, del diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994, nonché ai fini del Piano Straordinario di immissione in ruolo previsto dall'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)"*, ed ancora nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

\*\*\*\* \* \* \*

#### PREMESSO IN FATTO CHE

I ricorrenti sono abilitati alla professione di docente in virtù di un diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (all. 1).

Precisamente:

la sig.ra **CIMINARI** Francesca Romana ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1999/2000 presso l'Istituto Tecnico Statale per attività sociali "Matteo Ricci" di Macerata (MC);

la sig.ra **CIRILLI** Giulia ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1990/1991 presso l'Istituto magistrale Statale "Mercantini" di Ripatransone (AP).

Alcuni di essi, in questi anni, hanno lavorato in qualità di insegnanti, risultando essere inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia in quelle graduatorie utilizzabili dalle scuole soltanto per il conferimento di supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato, così maturando i relativi punteggi (all. 2).

Precisamente:

la sig.ra **CIRILLI** Giulia ha maturato il punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto pari a punti 18 per la classe concorsuale di abilitazione all'insegnamento Scuola dell'Infanzia (AAAA) e a punti 16 per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE).

I ricorrenti, con le precisazioni di cui sopra, aspirano ad essere inclusi, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle



graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Macerata, valide per gli anni scolastici 2014/2017, ovvero in quelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif., nonché ai fini del Piano Straordinario di immissione in ruolo previsto dall'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)”*, ed ancora nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Precisamente:

la sig.ra **CIMINARI** Francesca Romana aspira ad essere inclusa, per la classe concorsuale di abilitazione all'insegnamento Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Macerata, valide per gli anni scolastici 2014/2017;

la sig.ra **CIRILLI** Giulia aspira ad essere inclusa, per la classe concorsuale di abilitazione all'insegnamento Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Macerata, valide per gli anni scolastici 2014/2017.

\*\*\*

Con il D.M. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, il legislatore ha previsto unicamente la possibilità di presentare domanda di permanenza e/o aggiornamento del punteggio con cui il docente risultava già in graduatoria, negando - in maniera del tutto illegittima, come si illustrerà in seguito - la possibilità, per i docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato (all. 3).

In effetti, secondo quanto stabilito dall'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. 235/2014, la domanda di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento *“...dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità...: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)); b) inserimento della domanda via web”*.

Il successivo art. 10, comma 2, lettera b, precisa, altresì, che *“...è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3...”*.



Dunque, la piattaforma *web* predisposta dal MIUR, di cui al summenzionato art. 9, non identificando il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 tra i titoli validi all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, preclude di fatto ai docenti in possesso di tale titolo la possibilità di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

In tal modo viene evidentemente impedito ai ricorrenti di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente esclusione dei medesimi dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, e, dunque, dalla possibilità di conquistare l'assunzione a tempo indeterminato nell'ambito di quel 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR.

Peraltro, dopo che il Consiglio di Stato - come si illustrerà più ampiamente nel prosieguo del ricorso - con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, i ricorrenti hanno inviato formale diffida alle amministrazioni competenti, chiedendo di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale richiesta è rimasta priva di riscontro, in linea, peraltro, con l'orientamento ministeriale.

Difatti, con nota prot. n. 19621 del 06.07.2015, il MIUR ha manifestato il proprio intendimento, secondo il quale *“non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse, coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto”* (all. 4).

## IN DIRITTO

### *Sulla giurisdizione del giudice ordinario*

Preliminarmente, occorre rilevare come nessun dubbio possa sussistere in ordine alla individuazione in capo al Giudice ordinario della giurisdizione dell'attuale controversia. Al proposito, si richiama il consolidato orientamento, espresso sia della Cassazione sia dal Consiglio di Stato, secondo il quale, a seguito alla trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, la posizione soggettiva delle persone inserite in tali graduatorie è divenuta di diritto soggettivo, poiché concerne una pretesa (quella dell'inserimento nelle graduatorie) i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge (Consiglio di Stato sent. 5794/14, Cassazione Civile, Sez. Unite, ord. n. 16756 del 23.07.2014).

Da ultimo, così si è espressa la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sent. n. 20453 del 29.09.2015: *“E' ormai giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite il principio secondo il*



quale in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie, quale sia in esame, promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza, ai sensi degli artt. 401 e 522 del D.lgs n. 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del D. lgs n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”.

Specularmente, lo stesso Giudice amministrativo è costantemente orientato nel senso di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in materia (*ex multis* TAR Lazio, sent. n. 2830/2013, sent. n. 4337/2014, sent. n. 8757/2015).

Tanto perché, a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato che ha condotto alla sentenza n. 1973/2015, avente ad oggetto l'annullamento del D.M. n. 235/2014, con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento, nella parte in cui, non contemplando il nominativo dei ricorrenti, esse escludono questi ultimi dalla possibilità di essere individuati quali destinatari di un contratto a tempo indeterminato.

Si tratta, evidentemente, di un *petitum* diverso rispetto a quello contrassegnante il giudizio presso il Giudice amministrativo: *petitum* che radica, appunto, la giurisdizione del Giudice Ordinario.

\*\*\*

### **Sul sistema di reclutamento dei docenti e la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento**

Si rende, anzitutto, necessario un sintetico riepilogo delle norme succedutesi nel tempo con riguardo al reclutamento del personale docente della scuola statale.

L'art. 1 della L. 124/1999, modificando l'art. 399 del D.Lgs. 297/1994, ha previsto la soppressione del concorso per soli titoli, e la trasformazione delle relative graduatorie in permanenti, così stabilendo che il reclutamento degli insegnanti avvenga per il 50% mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del D. Lgs. 297/1994.

Dette graduatorie, predisposte in ciascuna provincia, sono - ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del D.L. 255/2001, convertito con modificazioni nella L. 233/2001 - articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

**PRIMA FASCIA**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;



**SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

**TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso, per titoli ed esami, anche a soli fini abilitativi (come i precedenti), dai docenti che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo, nonché, successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della L. 143/2004, dai docenti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

Successivamente, la L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti in graduatorie ad esaurimento.

In particolare, all'art. 1, comma 605, della prefata legge è previsto che: *“Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, [...] per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. [...] Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie a esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria”*. Dunque, la Legge Finanziaria del 2007, da un lato ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, precludendo l'inserimento ai nuovi abilitati, dall'altro, ha fatto espressamente salvo l'inserimento dei *“docenti già in possesso di abilitazione”*.

Orbene, i ricorrenti erano già in possesso del titolo abilitante, prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, avendo conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002.



\*\*\*

Occorre fare un breve cenno anche alle graduatorie di circolo e di istituto.

Esse sono così suddivise:

- prima fascia di circolo o di istituto, costituita da tutti coloro che sono già iscritti, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento, e che, pertanto, possono essere chiamati per le immissioni in ruolo;
- seconda fascia di circolo o di istituto, costituita da coloro che sono abilitati, ma non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che, pertanto, non possono essere chiamati per le immissioni in ruolo;
- terza fascia di circolo o di istituto, costituita dagli aspiranti forniti dal titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

**Dunque, l'inserimento nella III fascia della graduatorie ad esaurimento dà diritto anche all'inclusione nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ai fini dell'assegnazione delle supplenze (anche brevi).**

Di conseguenza, i docenti privi del titolo abilitante all'insegnamento figurano esclusivamente nella II o III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, per cui non possono essere destinatari di nomine in ruolo.

\*\*\*

**Sul riconoscimento del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.**

Il Regio Decreto n. 1054 del 06 maggio 1923, denominato "Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali", all'art. 53 - intitolato "Dell'istruzione magistrale" - prevedeva come "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali". L'art. 71, 6 comma, del Regio Decreto citato, stabiliva che "L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici".

L'art. 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577, come modificato dalla L. n. 239 del 30.07.1991, stabiliva che: "Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".

Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 istituiva, poi, i corsi di sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale.

Ai sensi della normativa successiva, ossia dell'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 297/1994: "**Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne** (ora Scuola dell'Infanzia)".



Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate “continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi”.

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs. 297/1994 ha stabilito, a sua volta, che “A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare (ora Scuola Primaria)”.

D'altra parte, l'art. 402, comma 1, lett. a) e b) (rubricato “Requisiti generali di Ammissione”) dello stesso D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede che il Diploma Magistrale costituisca titolo idoneo alla partecipazione ai concorsi a posti di docente di scuola materna ed elementare: “Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
- b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare (...).”.

Ancora, il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, denominato “Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare”, ha ribadito il valore abilitante dei diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, così espressamente enunciando nelle premesse: “Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare:... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale”, nonché all'art. 2, comma 1, “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”,





e, infine, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: *“In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale, disposta dall'art. 1, commi 1 e 2, è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado la cui denominazione e il cui modello di corso di studi, di durata quinquennale, è determinato con la procedura prevista dall'articolo 205 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna”*.

Nella Relazione di accompagnamento allo stesso Decreto Ministeriale 10 marzo 1997 si stabilisce che *“i diplomi di maturità magistrale conseguito entro il termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno Scolastico 1997/1998”*.

D'altra parte, lo stesso Ministero, a più riprese, evidenzia che il suddetto Diploma *“conserverà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all'insegnamento”* (Nota MIUR 03 marzo 1998, prot. n. 12588/BL, a firma del Ministro Berlinguer; Circolare MIUR 18 ottobre 2008, prot. n. 4458/C18).

Ancora, l'art. 15, comma 7, del DPR 232/1998, con il quale è stato approvato il *“Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425”*, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

Infine, la Circolare Ministeriale n. 31 del 2003, avente ad oggetto disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica, al punto 4.1 ha chiarito che: *“Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare”*.

\*\*\*

Ora, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, è di tutta evidenza la necessità di tracciare una netta linea di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;



- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

Atteso, dunque, da un lato, come la L. 296/2006 abbia stabilito che i docenti che, al momento della sua emanazione avevano già acquistato l'abilitazione o frequentavano i corsi abilitanti, avevano titolo per essere ammessi alle graduatorie ad esaurimento, dall'altra come i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 debbano essere considerati, ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate, a tutti gli effetti in possesso del titolo abilitante all'insegnamento, si appalesa come evidente il diritto degli stessi all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

\*\*\*

**Sul riconoscimento da parte del MIUR della validità del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento**

Nonostante la summenzionata normativa, il MIUR, nel corso degli anni, non ha mai riconosciuto il valore abilitante del diploma di maturità magistrale e i vari decreti ministeriali che si sono succeduti, con i quali veniva disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, non hanno previsto l'inserimento di coloro che fossero in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Solo **con il parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013 del 11.09.2013 si è ottenuto un primo e formale riconoscimento del valore abilitante dei diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.**

Invero, secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, “prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297”.

Tale parere è stato successivamente recepito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n. 111 del 15.05.2014), con il quale, nel decidere un ricorso straordinario al Capo dello Stato, si è definitivamente affermato come **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 debba essere considerato titolo abilitante all'insegnamento** (all. 6).

E così, specificamente, il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:



nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;

nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Ora, vero è che con il D.M. 308/2014, il MIUR ha disposto l'inclusione, nella tabella di valutazione dei titoli per il personale docente inserito nella II fascia delle graduatorie d'istituto, del diploma di maturità magistrale, così consentendo l'inserimento dei docenti in possesso del suddetto titolo nella II fascia delle graduatorie d'istituto, ma è altrettanto vero che, del tutto inopinatamente e disattendo il parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013, con il D.M. 235/2014, il MIUR non ha consentito ai suddetti abilitati la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017 (v. all. 3).

Ebbene, sul punto, è nuovamente intervenuto il Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014, proprio nella parte in cui non consente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 (all. 7).

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, *“non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”*.

E ancora *“Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato”*.

\*\*\*

D'altra parte, anche le istituzioni europee si sono pronunciate in tal senso.



La Direttiva 36/2005/CE (attuata con D.Lgs. 09 novembre 2007, n. 206) impone il solo possesso di “*idonea qualifica professionale*” al fine di esercitare una professione regolamentata, qual è quella di docente nel sistema scolastico italiano. L’art. 12 di tale Direttiva dispone che, qualora lo Stato membro elevi i requisiti di formazione, i titoli precedentemente conseguiti non perdono la propria validità ai fini dell’esercizio della professione, in conformità al principio *tempus regit actum*.

Con comunicazione della Direzione Servizi-Libera circolazione dei professionisti del 21 maggio 2013, la Commissione Europea ha riconosciuto l’effetto abilitante scaturente dai Diplomi magistrali conseguiti prima del 2001/2002.

Ancora, con atto adottato in data 31.01.2014, la Commissione Europea ha riconosciuto il valore abilitante del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Infatti, la Commissione Europea - nel pronunciarsi sulla petizione avanzata da un insegnante italiano, in merito alla abilitazione ad insegnare negli Stati dell’Unione Europea (in particolare, in Gran Bretagna) di un cittadino che aveva conseguito il diploma di maturità magistrale in Italia, ai sensi della Direttiva n. 2005/36 - ha riconosciuto che il diploma magistrale abilita pienamente all’insegnamento in Italia (“*Fully qualified to teach in Italy*”); dunque, chi ha conseguito tale diploma è abilitato ad insegnare in tutta l’Unione Europea.

\*\*\*

Orbene, dopo la pubblicazione della sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato, i ricorrenti hanno inviato formale diffida alle amministrazioni competenti, chiedendo di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Tanto perché tale pronuncia, nella parte in cui ha dichiarato illegittimo un atto amministrativo a contenuto generale, non può avere un’efficacia limitata alle parti, ma deve dispiegare immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non abbiano partecipato al processo, ma che sono interessati dagli effetti dell’atto caducato.

Difatti, gli atti regolamentari e quelli generali si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento.

È stato affermato, infatti, che il principio dell’efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia della pronuncia caducatoria nei confronti non solo dei singoli ricorrenti di quel singolo giudizio, ma anche di tutti i soggetti concretamente destinatari di



tali atti, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573).

Il principio è stato ribadito, sempre dalla Corte di Cassazione, in una serie di recenti “sentenze gemelle”: *“La decisione del Tribunale amministrativo regionale di annullamento di provvedimenti amministrativi generali od indivisibili avente autorità di cosa giudicata spiega efficacia nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento, pur non aventi qualità di parte, e - pertanto - anche nel contenzioso tributario. Conseguentemente, nel caso di specie è legittima la pronuncia di annullamento del giudice tributario relativamente agli atti impositivi e della riscossione la cui validità sia caducata per effetto dell'intervenuta rimozione dell'atto amministrativo presupposto di attribuzione all'ente creditore delle funzioni di altro consorzio di bonifica”* (Cass. civ. Sez. V, 10.09.2007, n. 18989; Cass. civ. Sez. V, 10.09.2007, n. 18990; Cass. civ. Sez. V, 10.09.2007, n. 18991; Cass. civ. Sez. V, 10.09.2007, n. 18992; Cass. civ. Sez. V, 10.09.2007, n. 18993; Cass. civ. Sez. V, 10.09.2007, n. 18994; Cass. civ. Sez. V, 10.09.2007, n. 18997; Cass. civ. Sez. V, 10.09.2007, n. 18998).

Anche la giurisprudenza amministrativa è orientata in tal senso.

Così, *ex multis*, si è, infatti, espresso il Consiglio di Stato, con sent. n. 5459/2013, a mente della quale, *“La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri”*.

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811, ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”*.

Ebbene, nonostante non possa esservi dubbio alcuno sul fatto che la sopracitata pronuncia del Consiglio di Stato giovi anche agli odierni ricorrenti, con esclusione della possibilità, per il MIUR, di invocare disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa, tuttavia, la richiesta avanzata dagli stessi di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è rimasta, ad oggi, priva di riscontro.



Peraltro, illegittime, nonché contrarie al principio dell'economia processuale, e dunque suscettive di essere disapplicate, sono le disposizioni del MIUR, quale la già richiamata nota prot. n. 19621 del 06.07.2015 (v. all. 5), che riconoscono la possibilità di essere inseriti in graduatoria solo ai docenti destinatari di un provvedimento giudiziale (sia esso una sentenza o un'ordinanza cautelare). Infatti, secondo tale infondata posizione, docenti che vantano un'identica situazione giuridica soggettiva (avendo presentato, peraltro, le domande di inserimento, senza aver ricevuto risposta) si troverebbero in condizioni assolutamente dissimili (inserimento o meno nelle graduatorie ad esaurimento) a seconda del fatto che essi, pur non avendo impugnato il Decreto Ministeriale n. 235/2014, abbiano ottenuto o meno, in un determinato periodo di tempo stabilito arbitrariamente dal Ministero resistente, un provvedimento cautelare (pur in assenza di termini di decadenza legislativamente stabiliti).

D'altra parte, il valore abilitante è conservato, dal titolo di studio conseguito, in via definitiva (come specificato dalla Direttiva n. 2005/36/CE), e, pertanto, tale valore abilitante non può essere subordinato alla concessione di un provvedimento cautelare, men che meno se si richiede che detto provvedimento venga emesso entro una data individuata arbitrariamente dal Ministero resistente.

\*\*\*

**Né davvero può ritenersi che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto agire prima.**

La sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato è stata chiarissima, nello statuire quanto segue: *“Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”*.

**Ebbene, è davvero singolare che il Ministero – brandendo un proprio comportamento illegittimo – ritenga che i soggetti ingiustamente esclusi dalla graduatorie ad esaurimento sarebbero decaduti dai loro diritti.**

Innanzitutto, nessuna decadenza è ravvisabile, nel caso di specie.

Inoltre, se gli odierni ricorrenti non hanno agito prima, è proprio in virtù del legittimo affidamento sulla correttezza delle scelte ministeriali, generato dagli odierni resistenti. Proprio perché erano stati gli odierni resistenti ad imporre un regime illegittimo di valutazione del diploma magistrale, non può essere addebitato ai singoli docenti di aver rispettato le imposizioni del Ministero, successivamente dichiarate illegittime.



E difatti a nulla rileva *“la mancata proposizione, medio tempore, di domande di inserimento al precipuo fine di ottenere un provvedimento di diniego azionabile innanzi al giudice amministrativo. Giova infatti ricordare che la domanda di merito a cui si riferisce l’odierno giudizio cautelare ha ad oggetto l’accertamento del diritto soggettivo ad ottenere l’inserimento in graduatoria e non già l’impugnazione di un provvedimento amministrativo. Dunque il relativo esercizio deve ritenersi tempestivamente esercitato purché avvenga entro gli ordinari termini di prescrizione senza che all’eventuale inerzia possa attribuirsi alcun significato abdicativo o di rinuncia del diritto medesimo; ciò a maggior ragione, se si considera che la presentazione della domanda non è stata (comunque) resa concretamente possibile dalla PA, non avendo infatti alcuno dei bandi che si sono succeduti nel tempo previsto la relativa facoltà, con conseguente verosimile rilevanza (anche) dell’errore sul valore abilitativo del titolo di studio. Deve infatti a tal proposito osservarsi, in via più generale, che il principio di diritto del legittimo affidamento che informa l’ordinamento nazionale e comunitario prevede (in linea con i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988), che il dovere del cittadino di essere diligente nell’informarsi sulle norme giuridiche che lo riguardano si ferma, concretizzandosi di fatto in una non responsabilità, nel caso in cui l’amministrazione con propri atti o comportamenti lo abbia indotto a ritenere corretto e conforme a legge il proprio operato”* (Tribunale di Grosseto, Ordinanza n. 2399/2015).

Gli odierni ricorrenti avevano sì diritto, sin dall’a.s. 2007/2008, ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento. Tuttavia, solo con il ricordato D.P.R. 25 marzo 2014 è stato espunto dall’ordinamento il Decreto Ministeriale n. 62/2011, nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro i quali hanno conseguito il diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002.

In ogni caso, solo con il D.P.R. 25 marzo 2014, emanato in attuazione al parere del Consiglio di Stato numero 3813/2013 del 11 settembre 2013, gli odierni ricorrenti hanno potuto avere consapevolezza di tale loro diritto.

Insomma, ai diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002, con anni di ritardo, è stato riconosciuto che essi...hanno sempre avuto lo *status* di abilitati.

Dunque, solo a partire da allora il diritto degli odierni ricorrenti è divenuto suscettibile di essere fatto valere; solo a partire da allora essi hanno appreso che, da sempre, il loro è un titolo valido per chiedere l’ammissione alle graduatorie ad esaurimento; pertanto, legittimamente essi chiedono, oggi, il loro inserimento.

D’altra parte, lo stesso Ministero, nel riconoscere, oggi, l’inserimento in graduatoria dei soggetti (titolari di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002) destinatari di un provvedimento cautelare favorevole (benché tali soggetti non avessero impugnato il Decreto Ministeriale n. 235/2014), riconosce che nessuna decadenza può essere sorta, in relazione a circostanze antecedenti alla sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato.



Difatti, lo stesso Ministero - nel prevedere, con il Decreto Ministeriale 22 maggio 2014, l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto ai soggetti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - ha sostanzialmente riconosciuto a tale diploma natura di titolo abilitante.

Ancora, il Consiglio di Stato, successivamente alla sua suddetta pronuncia, con i decreti monocratici nn. 3421, 3423, 3424 e 3426 del 20 luglio 2015, ha accolto l'istanza di numerosi docenti, in possesso (al pari degli odierni ricorrenti) di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, disponendo l'inserimento degli stessi nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della partecipazione del Piano Straordinario di Immissione in ruolo di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Infine, lo stesso Consiglio di Stato, con la successiva sentenza 03 agosto 2015, n. 3788, ha accolto l'appello di altri docenti, in possesso (al pari degli odierni ricorrenti) di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ribadendo l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235/2014 e disponendo il loro inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

\*\*\*

**Sull'istanza cautelare e la sussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris***

Nelle more della decisione nel merito della controversia, si richiede l'emissione di un provvedimento d'urgenza, in ordine al quale si ritiene sussistere sia il requisito del *fumus boni iuris* sia quello del *periculum in mora*.

Per quanto concerne il *fumus boni iuris*, non può esservi dubbio alcuno circa la fondatezza della domanda, per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra enunciate e, in particolare, stante l'annullamento, con efficacia *erga omnes*, del D.M. 235/2014, ad opera della sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato, nella parte in cui non consente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

In punto al *periculum in mora*, questo è da riconoscersi nell'approvazione in via definitiva da parte dall'Assemblea della Camera, avvenuta in data 9 luglio 2015, del disegno di legge di riforma della scuola, presentato dal Governo il 27 marzo 2015.

La legge è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 15 luglio 2015 (L. 107/2015).

Ora, tale normativa prevede un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, rivolto esclusivamente a:

- i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;





- gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente.

E così, in deroga alla procedura per l'accesso ai ruoli di cui all'art. 399 del d.lgs. 297/1994, le assunzioni dovrebbero avvenire con le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

- 1) assunzione dei vincitori del concorso del 2012, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50%;
- 2) assunzione degli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50%;
- 3) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale;
- 4) assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale.

È, inoltre, previsto che i soggetti interessati esprimano l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.

Ora, in tale piano straordinario di assunzioni, saranno inclusi, ovviamente, soltanto i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Gli odierni ricorrenti, ad oggi, dunque, ne sarebbero esclusi, non potendo partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

In poche parole, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra*, consentendo ai ricorrenti di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad



annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui “il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo” di fronte al “rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura” (v. ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999). Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione.

Il mancato ingresso nelle graduatorie in questione per i ricorrenti, con la conseguente impossibilità di accedere ad una occupazione stabile nell'ambito della scuola, comporta una definitiva perdita sia in termini economici, sia di *chance* lavorativa e di successiva progressione di carriera, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro.

Infine, si rappresenta come un provvedimento urgente sia tanto più necessario a seguito dell'orientamento manifestato dal MIUR con nota prot. n. 19621 del 06.07.2015.

Difatti, il Ministero si è così espresso: “In ogni caso, nel merito e sotto il profilo amministrativo, devono ritenersi confermate le istruzioni già impartite dalla scrivente Direzione Generale con la nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015 nella parte in cui chiariva che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia. Altresì, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell'ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli. Viceversa, non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse, coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto in pendenza di giudizio” (v. all. 5).



Si appalesa, dunque, come indispensabile una pronuncia cautelare tempestiva, così da consentire l'ammissione, pur con riserva, dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento. A fronte di analoghe richieste cautelari, si segnala l'orientamento dei Tribunali italiani di accoglimento delle istanze cautelari dei ricorrenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (Trib. Avezzano, sez. lavoro, 14 giugno 2015; Trib. Cremona, sez. lavoro, 12 giugno 2015; Trib. Pordenone, Giudice Dott. Cobucci, 11 giugno 2015, procedimento avente R.G. n. 310/2015; Tribunale L'Aquila, sez. lavoro, Dott.ssa Anna Maria Tracanna, 07.07.2015; Tribunale di Benevento, sez. lavoro, procedimento avente R.G. n. 2495/2015; Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, ordinanza del 17 giugno 2015; Tribunale di Pordenone, sez. lavoro, ordinanza n. 627 del 2013; Tribunale di Latina, sez. lavoro, ordinanza n. 1138 del 2014).

\*\*\*\* \* \* \*

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, *ut supra* rappresentati e difesi,

#### **RICORRONO**

Alla S.V. Ill.ma affinché, ai sensi dell'art. 415 c.p.c., Voglia fissare con decreto l'udienza di discussione, per ivi sentire accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, *contrariis reiectis*, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso, preso atto del D.P.R. 25.03.2014 con allegato parere del Consiglio di Stato n. 3183/2013 del 11.09.2013, nonché della sentenza n. 1973/2015, con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento e, quindi, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo, ivi incluso:

- il D.M. n. 235/2014, e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Macerata per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e, in particolare, nella parte in cui:

- all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", ai commi 2 e 3, stabilisce che "la domanda [...] dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page



del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line -presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero";

- all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che "è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3";

- nonché le graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia, Ambito territoriale di Macerata, valide per gli anni 2014/2017, ed i corrispondenti elenchi di sostegno e la I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella parte in cui non contemplano i nominativi dei ricorrenti,

per tutte le ragioni di cui in premessa, sia in fatto, sia in diritto,

#### IN VIA CAUTELARE

*inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, accertata la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*,

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di Macerata, valide per gli anni 2014/2017, nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero in forma cartacea, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR;

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere le conseguenti domande dei ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito territoriale di Macerata, nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, valide per gli anni 2014/2017, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), con la posizione e il punteggio agli stessi effettivamente spettanti, a tutti gli effetti e, dunque, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo;

- comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire il diritto vantato dalle parti ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie di cui sopra;

#### NEL MERITO

- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, con decorrenza dall'insorgenza dello stesso,



alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di Macerata, nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, valide per gli anni 2014/2017, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014),

- per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento a pieno titolo e senza riserva dei ricorrenti, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla ricezione della diffida cartacea con la richiesta di inserimento in GaE, o, in estremo subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di Macerata, valide per gli anni 2014/2017, nei corrispondenti elenchi di sostegno e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), e, dunque, emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire la partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo;

- comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire il diritto vantato dalle parti ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie di cui sopra.

**In subordine**, nel caso in cui i ricorrenti non possano partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificata per effetto dell'inserimento dei ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande, compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, anche in forma specifica, dai ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.



## IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono in copia i seguenti documenti:

1. diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002;
2. autocertificazioni punteggio graduatorie di circolo e d'istituto;
3. D.M. 235/2014;
4. diffide per l'inserimento in graduatoria ad esaurimento;
5. nota prot. n. 19621 emessa dal MIUR in data 06.07.2015;
6. D.P.R. 25.03.2014 con allegato parere del Consiglio di Stato n. 3183/2013 del 11.09.2013;
7. sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015;
8. graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia, Ambito territoriale di Macerata, valide per gli anni 2014/2017, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia ;
9. graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia, Ambito territoriale di Macerata, valide per gli anni 2014/2017, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE);
10. autocertificazione redditi e copia documento d'identità.

Con ogni ulteriore consentita riserva di dedurre e produrre.

\*\*\*\* \* \* \*

## ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti, giuste procure in calce al presente ricorso,

### PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Macerata per le classi concorsuali Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE);
- a seguito del DDL per la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e della L. 107/2015, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, è prevista la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;



- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Macerata, potrebbero essere scavalcati in graduatoria dal ricorrente, nonché a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017;

#### RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile non solo in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma anche per l'oggettiva difficoltà di reperire tutti i nominativi degli stessi, comprendendosi tra questi anche eventuali altri aspiranti attualmente non inseriti nelle dette GaE;
- la pubblicazione sulla G.U. appare oltremodo onerosa per i ricorrenti e, comunque, l'efficacia della stessa è stata più volte messa in dubbio. Significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, 19 febbraio 1990, n. 106, *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”*;
- al contrario, il sito istituzionale del Ministero, costantemente aggiornato, è regolarmente seguito da tutti i docenti inseriti o comunque interessati all'inserimento nella GaE, e pertanto appare più idoneo quale mezzo di pubblicazione dei provvedimenti relativi ai singoli interessati;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- il Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica. Difatti numerosi Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“Considerato che la notifica nei modi ordinari ai controinteressati sarebbe oltremodo difficoltosa tenuto conto del gran numero dei destinatari; considerato le esigenze di celerità del processo; autorizza la parte ricorrente a effettuare la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente provvedimento sul sito istituzionale Web del MIUR nonché sul sito*



dell'Ufficio scolastico regionale territorialmente interessato" (Tribunale di Verona, Sez. Lavoro, R.G. n. 1787/15).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

#### **FANNO ISTANZA**

affinché la S. V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

#### **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del presente ricorso:

- quanto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica, con sede in (00153) Roma, viale Trastevere n. 76/A, all'Ambito territoriale della provincia di Macerata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Macerata, via Armaroli n. 48, e all'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (C.F. 80012010429), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in (60125) Ancona (AN), via XXV Aprile n. 19, mediante notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, in (60121) Ancona (AN), piazza Cavour n. 29;
- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, quali potenziali controinteressati, mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR, del testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, ovvero in subordine secondo le indicazioni che riterrà più opportune e consone.

Ancona, 20 gennaio 2016

Avv. Simona Cognini

Avv. Matteo Catalani  
(atto sottoscritto digitalmente)

*Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato, e il procedimento è esente in quanto i ricorrenti hanno, rispettivamente, un reddito familiare inferiore a € 34.107,32, come da dichiarazioni che si depositano.*

